



COMUNE DI CALVIGNASCO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
EFFETTUATO A PORTE CHIUSE
(ex prov. sindacale n. 6 del 31/03/2020)

Delibera N. 10 del 29/07/2020

OGGETTO

APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2020

Adunanza ordinaria di prima convocazione, seduta convocata a porte chiuse, presso il Palazzo Comunale di Calvignasco - Via Fiume n. 5 a Calvignasco (MI) - Sala Consiliare, il giorno mercoledì 29 luglio 2020 - ore 21:00. Alla trattazione dell'oggetto in epigrafe riportato risultano presenti i Signori:

N.	Nome e Cognome	Presenti	Assenti
1	GIUSEPPE GANDINI	X	
2	BOSSI EMILIO FELICE	X	
3	GIULIA RADICI	X	
4	EMILIO LEO		X
5	MARIA GIUSEPPA PERDONO'		X
6	MARCO GAMMINO	X	
7	STEFANO PANDINI	X	
8	PIETRO POGLIANI		X
9	GIUSEPPE MOSCHINI	X	
10	SAURO RICCETTI	X	
11	MATTEO MOTTA	X	

Presiede il Sig. Giuseppe GANDINI, nella sua qualità di SINDACO. Partecipa alla seduta il dott. DOMENICO A.S. D'ONOFRIO, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n.8 consiglieri su n. 11 consiglieri in carica, dichiara aperta la seduta, quindi dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno.

Pubblicità dell'adunanza assicurata con la **trasmissione in differita sul sito dell'Ente** in quanto la diretta della seduta tramite **streaming sulla piattaforma YOUTUBE** raggiungibile attraverso il **link** postato nell'area di pubblicazione dell'ordine del giorno sul sito dell'Ente (<https://www.comune.calvignasco.mi.it/>) per problemi tecnici non è andata in onda.

All'appello risulta altresì **presente**, senza diritto di voto, il seguente Assessore, componente esterno della Giunta Comunale: la Sig.ra Mariella RUBINELLI.

II CONSIGLIO COMUNALE

a porte chiuse e con trasmissione in diretta dell'adunanza sulla piattaforma YOUTUBE

GIUSTO il provvedimento sindacale n. 6 del 31/03/2020 che, a seguito dell'avvenuta proclamazione dello "stato di emergenza sanitaria" fatta con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 e di quanto disposto dall'art. 73 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, così come convertito, con modificazioni, in L. n. 27 del 24/04/2020, ha approvato il Regolamento contenente la disciplina per l'effettuazione, anche da remoto, delle sedute di Consiglio e Giunta mediante videoconferenza.

VISTI:

– il D.Lgs. 267/2000 con cui è stato adottato il *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare:

*) l'art. 7 che nel disciplinare la potestà di adottare *Regolamenti*, al primo comma dispone che:

«1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.»;

*) l'art.42 a disciplina delle *Attribuzioni dei consigli* che, al comma 2, espressamente prevede che:

«2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48 comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

(Omissis)»;

– il Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 recante la "*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*", ed in particolare:

*) l'art. 52, che, nel disciplinare la "*Potestà regolamentare delle province e dei comuni*", al comma 1 espressamente dispone che:

«1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.»;

– la L. n. 212 del 27/07/2000 recante *Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*;

– la L. n. 388 del 23/12/2000 recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)*, ed in particolare:

*) **l'art. 53** che, in tema di *Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni*, al comma 16, nel testo modificato dall'art. 27, comma 8, della L. n. 448 del 28/12/2001 (cd. finanziaria 2002), espressamente dispone che:

«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I relativi regolamenti sulle entrate, anche se approvati

successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

– la legge n. 296 del 27/12/2006 recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato* (cd. legge finanziaria 2007), ed, in particolare:

L'art. 1 che, al comma 169, dispone che:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. **Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.** In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»

– Il DL n. 201 del 6/12/2011 recante *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*, convertito, con modificazioni, in L. n. 214 del 22/12/2011 ed, in particolare:

*) l'art. 13 che, nell'ambito della disciplina sull'*Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria*, ai commi 15 e 15-ter, nel testo modificato dal DL n. 34 del 30/04/2019 (c.d. *Decreto Crescita*), così come convertito in L. n. 58 del 28/06/2019, prevede, quale norma di portata generale, che:

«15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, **tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico** di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. (Omissis)»

«15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, **le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi** dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) **acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.** (Omissis)»;

– la L. n. 160 del 27/12/2019 di approvazione del *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.*, ed, in particolare, l'art. 1 che, nei commi dal 738 al 783, nel disciplinare integralmente l'Imposta Municipale Propria (cd. IMU), al comma 738 dispone che:

«**738. A decorrere dall'anno 2020**, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); **l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.**»;

mentre, nei successivi seguenti commi, così, tra l'altro, dispone:

«**748.** L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.»;

«**750.** L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.»;

«**751.** Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa

costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.»;

«**752.** L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.»;

«**753.** Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.»;

«**754.** Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.»;

«**767.** Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a **inserire il prospetto delle aliquote** di cui al comma 757 e il testo del regolamento, **entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno**, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.».

– il DL n. 34 del 19/05/2020 recante *Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.*, convertito, con modificazioni, in L. n. 77 del 17/07/2020 ed, in particolare:

*) l'art. 106 che, in tema di *Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali*, al comma 3.bis tra l'altro prevede che:

«3-bis. In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, **le parole: “31 luglio” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre”**, la parola: “contestuale” è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 settembre 2020. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”.

così disponendo anche il differimento al 30/09/2020 del termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli Enti Locali.

– il vigente *Statuto Comunale* approvato con le delibere di Consiglio Comunale n. 36 del 24/09/1991 e n. 2 del 10/01/1992, in vigore dal 9/06/1994, così come da ultimo modificato con delibera di C.C. n. 28 del 17/09/2018, modifica entrata in vigore il 2/11/2018;

– il vigente *Regolamento di contabilità armonizzato* dell'Ente approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 7/04/2016;

VISTI altresì i seguenti atti del Ministero dell'Economie e delle Finanze:

– la circolare n. 2/DF del 22/11/2019 ad oggetto «Art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti.» in cui, tra l'altro, si chiarisce che:

«Gli atti relativi all'IMU, (Omissis) alla TARI, (Omissis), acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all'art. 1,

comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno.»;

- la Risoluzione n. 1/DF del 18/02/2020 ad oggetto *Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote*;
- la Circolare n. 1/DF del 18/03/2020 ad oggetto *Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi da 738 a 782 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti*;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni:

- n. 3 del 15/02/2018 avente ad oggetto *Determinazione aliquote applicazione Imu Anno 2018*;
- n. 45 del 19/12/2019 avente ad oggetto *Approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, dell'aggiornamento del documento unico di programmazione 2020-2022 e relativi allegati (ex art. 174 D.Lgs 267/2000) con cui sono state approvate le aliquote IMU e TASI per l'anno 2020, confermando quelle vigenti*;

DATO ATTO che la richiamata legge n. 160 del 27/12/2019 ha provveduto a novare il quadro normativo di riferimento dei tributi comunali, abrogando l'Imposta Unica Comunale ed accorpando il Tributo per i Servizi Indivisibili nell'Imposta Municipale Propria così come disciplinata dalla medesima legge;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE		
base	massima	tipo di immobile
0,50%	0,60%	abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	“beni merce”
0,76%	1,06%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	Fabbricati gruppo “D”
0,86%	1,06%	altri immobili

RITENUTO quindi di dover rideterminare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria;

APERTA la discussione che viene qui così sintetizzata:

Il Sindaco dr. Giuseppe GANDINI illustra l'argomento posto all'Ordine del Giorno leggendo stralci della proposta di delibera oggetto di votazione.

Il Consigliere Ing. Matteo MOTTA, Capogruppo del gruppo consiliare “Insieme Per Calvignasco - una proposta per il futuro”, nel prendere la parola chiede all'Amministrazione come mai si sia optato per la tassazione massima possibile. A suo avviso si poteva dare un segnale di vicinanza alla popolazione, già così duramente colpita dai provvedimenti adottati per contrastare l'epidemia da COVID-19, riducendo le aliquote IMU.

Il Sindaco dr. Giuseppe GANDINI, nel riprendere la parola in replica alle affermazioni del Consigliere MOTTA, tiene a mettere in rilievo che l'IMU non grava sulle prime case.

Il Vicesindaco il Sig. Emilio Felice BOSSI, con deleghe a «Lavori Pubblici», «Bilancio» e «Tributi», nel prendere la parola per replicare al Consigliere MOTTA, dichiara che il discorso dovrebbe essere tutt'altro. Egli ricorda che il Consigliere, da Sindaco, provvide ad alzare le aliquote di tutti i tributi comunali. A fronte di questo non lieve prelievo fiscale, tuttavia, il Comune non

spendeva, tanto che i vincoli del patto di stabilità erano ampiamente rispettati con l'accantonamento di considerevoli avanzi di Amministrazione.

Viceversa, l'attuale Amministrazione non solo non incrementa il prelievo fiscale, ma si è ufficialmente impegnata a spendere il denaro pubblico a disposizione per opere e servizi ai cittadini. In quest'ottica ricorda, tra l'altro, i consistenti impegni economici per ristrutturare gli edifici pubblici dai quali interventi è esclusa, forse, solo la scuola.

Infine, ricorda che forti sono le preoccupazioni che le misure adottate durante l'emergenza COVID-19 possano comportare una forte contrazione delle entrate di Calvignasco come di pressochè tutti i paesi d'Italia tant'è che lo Stato sta disponendo consistenti trasferimenti agli Enti Locali proprio per controbilanciare le temute mancate entrate.

ESAURITA la discussione consiliare e non risultando ulteriori richieste di dichiarazioni da riportare a verbale.

ACQUISITI:

- il parere favorevole del Revisore dei conti dell'Ente, ai sensi dell'art. 239, comma 1, let. b) e
 - i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile di Servizio competente, ai sensi dell'art. 49,
- del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"

Con n. 7 voti favorevoli, n. 1 contrario (il Consigliere Ing. Matteo MOTTA) e n. 0 astenuti espressi in forma palese dagli 8 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. **DI DETERMINARE** le seguenti aliquote in ordine all'Imposta Municipale Propria (cd. IMU) per l'anno 2020:

Tipologie	aliquota IMU %
Aree edificabili e Terreni Agricoli	10,6
Abitazione principale categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una per singola tipologia C/2, C/6 e C/7)	6,0
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,5
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0
Unità immobiliari appartenenti al gruppo catastale D	10,6 (di cui 7,6 riservata allo Stato)
Altri immobili	10,6

2. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione riguardante le aliquote entra in vigore l'1/01/2020, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. n. 296 del 27/12/2006;
3. **DI DEMANDARE** agli uffici ogni adempimento connesso e conseguente e, tra questi, l'invio della presente deliberazione tariffaria relativa all'Imposta Municipale Propria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, a norma dell'art. 1, comma 767, della L. n. 160 del 27/12/2019.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di provvedere;

Visto l'art.134,comma IV, del D.L.vo 267/00;

Con n. 7 voti favorevoli, n. 1 contrario (il Consigliere Ing. Matteo MOTTA) e n. 0 astenuti espressi in forma palese dagli 8 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Verbale n. /2020 del 22.07.2020

22 LUG. 2020	
PROT. N. 215P	CAT. 2
CL. 11	FASC.

OGGETTO: PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE INERENTE ALL'APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2020.

* * *

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Facchinetti, Revisore dei Conti del Comune di Calvignasco;

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il quale dispone, tra l'altro, che gli organi di revisione contabile esprimono il parere sulle proposte di regolamento relative ai tributi comunali;

Visto l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

Visto l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Vista la proposta per la determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2020 come segue:

Tipologie	Aliquota IMU %
Aree edificabili e Terreni Agricoli	10,6
Abitazione principale categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una per singola tipologia C/2, C/6 e C/7)	6,0
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,5
	1,0

Fabbricati rurali ad uso strumentale	
Unità immobiliari appartenenti al gruppo catastale D	10,6 (di cui 7,6 riservata allo Stato)
Altri immobili	10,6

Visto il parere della responsabile del servizio finanziario rilasciato sulla proposta di deliberazione;

Accertato che la proposta è conforme a quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

In base ai dati forniti e per quanto di competenza,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'adozione delle aliquote IMU per l'anno 2020, come da proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale;

Calvignasco li 22.07.2020

Il Revisore dei Conti

Dott. Giuseppe Facchinetti

COMUNE DI CALVIGNASCO
Città Metropolitana di Milano

PARERI

RESI AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, D.LGS. 267/2000

PER LA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.02 DEL 29/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2020.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

In ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:

- ☒ Parere favorevole
- ☐ Parere sfavorevole per i seguenti motivi: .

IL RESPONSABILE DELL'AREA
FINANZE E TRIBUTI
Rag. Marinella MOLLASCHI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

In ordine alla sola regolarità contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:

- ☒ Parere favorevole.
- ☐ Parere sfavorevole per i seguenti motivi:

IL RESPONSABILE DELL'AREA
FINANZE E TRIBUTI
Rag. Marinella MOLLASCHI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:

IL SINDACO
Dott. Giuseppe GANDINI



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Domenico A.S. D'ONOFRIO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art.124 del D.Lgs.267/2000)

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia della suesata deliberazione di G.C. viene pubblicata, per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.267/2000 a partire dal **- 1 OTT. 2020**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Domenico A.S. D'ONOFRIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art.134 del D.Lgs.267/2000)



Si certifica che la suesata deliberazione di Consiglio Comunale:

- ☐ è divenuta esecutiva il _____ essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.
(art.134, comma 3, D.Lgs.267/2000)
- ☒ è dichiarata immediatamente eseguibile per espressa deliberazione dell'Organo.
(art.134, comma 4, D.Lgs.267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Domenico A.S. D'ONOFRIO



IO SOTTOSCRITTO MESSO COMUNALE DICHIARO CHE IL PRESENTE	
ATTO E' PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO ON LINE DI QUESTO	
COMUNE AL N. REG. <u>242</u>	DAL - 1 OTT. 2020 AL 15 OTT. 2020
CALVIGNASCO Li, - 1 OTT. 2020	
IL MESSO COMUNALE	